

LAURA OPILIO, CMS

La polizza professionale rappresenta un quid pluris con i clienti

«**E'** ormai fatto noto che ci troviamo nel vivo dell'adeguamento da parte dell'intera professione forense all'obbligo di stipula di una polizza assicurativa professionale. Ad uno sguardo attento non sono potute di certo sfuggire molte perplessità paventate dai professionisti del settore in merito ai requisiti minimi richiesti affinché la polizza stipulata sia aderente al dettato normativo. Ci si riferisce ad esempio al calcolo dei massimali, i quali, parametrati al fatturato dei professionisti, secondo i più non dovrebbero tener conto di Iva, Cpa e spese esenti». **Laura Opilio**, partner e responsabile dipartimento contenzioso - diritto delle assicurazioni di **Cms Studio Legale** entra nel merito dei temi che, in questi mesi, sono stati oggetto di dibattito nel confronto tra ministero della giustizia e avvocatura.

Domanda. Cosa rappresenta una polizza assicurativa nel rapporto con la clientela?

Risposta. Al di là di qualche aspetto critico evidenziato dagli «addetti ai lavori», nell'imminenza della scadenza del termine per conformarsi a questo obbligo, non può negarsi che ciò rappresenti un *quid pluris* nell'interfacciarsi con la clientela. A questo proposito, deve rilevarsi come molti professionisti e gli studi associati più avveduti abbiano provveduto alla

stipula di una polizza professionale ben prima che l'obbligo fosse imposto dal legislatore. A questi soggetti spetta ora il compito di verificare se le polizze stipulate in precedenza rispondano o meno ai requisiti imposti dal decreto ministeriale.

D. In ogni caso, il mercato delle polizze assicurative per gli avvocati, sebbene con le sue peculiarità, risponde come ogni altro alle leggi della domanda e dell'offerta che, interagendo, influiscono sui prezzi?

R. Sì. E così, data la domanda già predeterminata in quanto costituita dagli esercenti la professione forense, dal lato dell'offerta gli attori sul mercato (già molti a dire il vero) non potranno che aumentare causando, nelle migliori previsioni, una diminuzione dei prezzi. A ciò deve poi aggiungersi che la principale motivazione del rinvio della data di entrata in vigore dell'obbligatorietà per le c.d. Polizze avvocati è stata disposta per consentire al Cnf di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative in favore dei propri iscritti. Anche questo, non potrà che tradursi in una riduzione del costo medio delle polizze che verranno sottoscritte dagli interessati.

D. Quali i rischi?

R. Il rischio, che aumenta con l'approssimarsi della scadenza dell'obbligo di sottoscrizione della polizza, è di trovarsi davanti a una corsa alla copertura piuttosto che all'individuazione di una polizza che, oltre a rispettare i requisiti fissati dal dm, protegga nel concreto l'attività realizzata dal professionista o dallo Studio associato. Principalmente per questi ultimi, data la molteplicità delle professionalità coinvolte, sottoscrivere una polizza tailor made rappresenta un must imprescindibile.

D. E per quanto riguarda il suo studio?

R. Quanto al conformarsi con l'obbligo di assicurazione, lo studio Cms ha in questo anticipato di molto l'entrata in vigore dell'obbligatorietà sottoscrivendo, ormai diversi anni fa, una polizza a copertura dell'attività svolta, provvedendo a comunicarla ai propri clienti. È utile precisare che le polizze sottoscritte dagli studi associati offrono copertura ai propri membri per l'attività che questi svolgono in favore dello studio.

D. E nel caso degli avvocati di uno studio associato che svolgono attività in proprio?

R. Evidente esclusione deriva

per le attività che i membri di uno studio associato svolgono in proprio, ossia in favore di quei clienti non assistiti dallo studio in sé quanto piuttosto dal singolo professionista. Questo aspetto, chiarito anche dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, comporta che qualora l'associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa Rc professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli professionisti facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell'associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.

D. Quali le conseguenze?

R. Questo porta al fatto che il singolo professionista membro di uno studio associato che non svolge attività esclusivamente per lo studio, veda la propria attività professionale garantita da un lato attraverso la polizza sottoscritta dallo studio e dall'altro debba provvedere in proprio ad assicurare l'attività professionale che svolge in proprio. Anche se ciò ha l'effetto di far proliferare i contratti assicurativi, in realtà non rappresenta nient'altro che la copertura di un rischio diverso e come tale specificamente (ed obbligatoriamente) garantibile.



Laura Opilio



POLIZZA AVVOCATI

CARATTERISTICHE, VALIDITÀ E PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE

È ormai noto che agli avvocati è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione. Il decreto del ministero della Giustizia del 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre, posticipa al 10 novembre 2017 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per i legali inizialmente fissata per l'11 ottobre 2017.

Tale rinvio, è stato concesso al fine di consentire il perfezionamento dell'iter procedurale avviato dal Consiglio Nazionale Forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.

Nell'attesa quindi che vengano definite delle linee convenzionali da parte del CNF, in favore dei propri iscritti, destinatari dell'obbligo assicurativo, è bene chiarire quali dovranno essere le caratteristiche che tale rapporto assicurativo dovrà assumere affinché gli avvocati siano conformi a quanto disposto dal DM 22 settembre 2016 *"Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato"*.

Chiariamo sin d'ora che per attività professionale si intende: a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; d) la redazione di pareri o contratti; e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

L'assicurazione, secondo quanto previsto dal DM, deve:

- prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
- coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;
- coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave;
- coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi, tra i quali non sono considerati i collaboratori ed i familiari dell'assicurato;
- prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituiti processuali;
- essere estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
- prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illi-

mitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;

- contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Sono poi previsti dei massimali minimi oscillanti tra euro 350 mila (per l'attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00) ed euro 5 milioni (per l'attività svolta in forma collettiva da uno studio associato o società tra professionisti composte da oltre 10 professionisti).

Nell'ambito del medesimo DM è altresì previsto l'obbligo per gli avvocati di sottoscrivere una copertura assicurativa degli infortuni occorsi (anche in itinere) durante lo svolgimento dell'attività professionale che cagionino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea dell'avvocato, nonché delle spese mediche sostenute. Tali infortuni devono essere causa ovvero devono verificarsi in occasione dello svolgimento dell'attività professionale.

Alla luce di tali disposizioni, sono state sollevate varie criticità in relazione alla possibile duplicazione delle coperture ed alla proliferazione di polizze assicurative. Deve essere, infatti, valutata con attenzione la posizione del professionista associato in uno studio (e quindi tutelato dalla polizza sottoscritta dallo studio stesso), ma che svolge altresì attività professionale indipendente.

Quanto al calcolo dei massimali, ci si interroga se questi, parametrati al fatturato del professionista (o dello studio), debbano considerarsi comprensivi o meno di IVA, CPA e delle spese esenti (elementi questi che generalmente non costituiscono voci che vanno a comporre il reddito del professionista).

Infine, tacciata di illegittimità è l'obbligatorietà della polizza infortuni dal momento che con essa si andrebbe ad imporre l'obbligo di assicurare gli infortuni propri occorsi alla persona dell'assicurato, sollevando da ciò (almeno per alcuni profili) lo Stato o la Cassa Forense.

La posticipazione dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulare la polizza assicurativa per gli avvocati al 10 novembre 2017 avrà quindi il beneficio di permettere, in primo luogo, la conclusione di convenzioni ad hoc, ma anche di fare chiarezza sulle evidenziate criticità.

Avv. **Laura Opilio** - Partner CMS

Avv. **Massimo Alpigiani** - Associate CMS

Assinews.it Formazioneivass.it Esameivass.org Rischiosanità.it Appaltieassicurazioni.it

La polizza professionale rappresenta un quid pluris con i clienti

4 dicembre 2017

«E' ormai fatto noto che ci troviamo nel vivo dell'adeguamento da parte dell'intera professione forense all'obbligo di stipula di una polizza assicurativa professionale. Ad uno sguardo attento non sono potute di certo sfuggire molte perplessità paventate dai professionisti del settore in merito ai requisiti minimi richiesti affinché la polizza stipulata sia aderente al dettato normativo.

Ci si riferisce ad esempio al calcolo dei massimali, i quali, parametrati al fatturato dei professionisti, secondo i più non dovrebbero tener conto di Iva, Cpa e spese esenti». Laura Opilio, partner e responsabile dipartimento contenzioso – diritto delle assicurazioni di Cms Studio Legale entra nel merito dei temi che, in questi mesi, sono stati oggetto di dibattito nel confronto tra ministero della giustizia e avvocatura.

Domanda. Cosa rappresenta una polizza assicurativa nel rapporto con la clientela?

Risposta. Al di là di qualche aspetto critico evidenziato dagli «addetti ai lavori», nell'imminenza della scadenza del termine per conformarsi a questo obbligo, non può negarsi che ciò rappresenti un quid pluris nell'interfacciarsi con la clientela. A questo proposito, deve rilevarsi come molti professionisti e gli studi associati più avveduti abbiano provveduto alla stipula di una polizza professionale ben prima che l'obbligo fosse imposto dal legislatore. A questi soggetti spetta ora il compito di verificare se le polizze stipulate in precedenza rispondano o meno ai requisiti imposti dal decreto ministeriale.

D. In ogni caso, il mercato delle polizze assicurative per gli avvocati, sebbene con le sue peculiarità, risponde come ogni altro alle leggi della domanda e dell'offerta che, interagendo, influiscono sui prezzi?

R. Sì. E così, data la domanda già predeterminata in quanto costituita dagli esercenti la professione forense, dal lato dell'offerta gli attori sul mercato (già molti a dire il vero) non potranno che aumentare causando, nelle migliori previsioni, una diminuzione dei prezzi. A ciò deve poi aggiungersi che la principale motivazione del rinvio della data di entrata in vigore dell'obbligatorietà per le c.d. Polizze avvocati è stata disposta per consentire al Cnf di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative in favore dei propri iscritti. Anche questo, non potrà che tradursi in una riduzione del costo medio delle polizze che verranno sottoscritte dagli interessati.

D. Quali i rischi?

R. Il rischio, che aumenta con l'approssimarsi della scadenza dell'obbligo di sottoscrizione della polizza, è di trovarsi davanti a una corsa alla copertura piuttosto che all'individuazione di una polizza che, oltre a rispettare i requisiti fissati dal dm, protegga nel concreto l'attività realizzata dal professionista o dallo Studio associato. Principalmente per questi ultimi, data la molteplicità delle professionalità coinvolte, sottoscrivere una polizza tailor made rappresenta un must imprescindibile.

D. E per quanto riguarda il suo studio?

R. Quanto al conformarsi con l'obbligo di assicurazione, lo studio Cms ha in questo anticipato di molto l'entrata in vigore dell'obbligatorietà sottoscrivendo, ormai diversi anni fa, una polizza a copertura dell'attività svolta, provvedendo a comunicarla ai propri clienti. È utile precisare che le polizze sottoscritte dagli studi associati offrono copertura ai propri membri per l'attività che questi svolgono in favore dello studio.

D. E nel caso degli avvocati di uno studio associato che svolgono attività in proprio?

R. Evidente esclusione deriva per le attività che i membri di uno studio associato svolgono in proprio, ossia in favore di quei clienti non assistiti dallo studio in sé quanto piuttosto dal singolo professionista. Questo aspetto, chiarito anche dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, comporta che qualora l'associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa Rc professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli professionisti facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell'associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.

D. Quali le conseguenze?

R. Questo porta al fatto che il singolo professionista membro di uno studio associato che non svolge attività esclusivamente per lo studio, veda la propria attività professionale garantita da un lato attraverso la polizza sottoscritta dallo studio e dall'altro debba provvedere in proprio ad assicurare l'attività professionale che svolge in proprio. Anche se ciò ha l'effetto di far proliferare i contratti

[Privacy & Cookies Policy](#)

assicurativi, in realtà non rappresenta nient'altro che la copertura di un rischio diverso e come tale specificamente (ed obbligatoriamente) garantibile.

Fonte:

